



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SANGALLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, FEDELI, AMATI, CANTINI, D’ADDA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FAVERO, LIUZZI, Luigi MARINO, MARTINI, MICHELONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, SCALIA, SOLLO, STEFANO e TOMASELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013

Agevolazioni fiscali per l’assunzione di *manager* e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese

ONOREVOLI SENATORI. - La perdita di competitività del sistema imprenditoriale italiano, ed in particolare delle piccole e medie imprese operanti nei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale, è uno dei temi maggiormente dibattuti nel corso degli ultimi anni in ambito economico e politico.

Nelle più recenti analisi sul tema emerge che uno dei fattori principali della perdita di competitività è rappresentato dalla bassa propensione alla spesa in innovazione, ricerca e sviluppo.

Tale anomalia è da ricondurre, in via prioritaria, alla struttura del nostro sistema di imprese, costituito in prevalenza da piccole se non addirittura micro imprese, alla bassa capacità di ricorrere al finanziamento di terzi e ad un mercato di capitali di rischio ampiamente inadeguato.

Un'altra variabile esplicativa della ridotta capacità competitiva è rappresentata dal modello di *governance* delle imprese. La competitività internazionale non dipende, infatti, esclusivamente dal prodotto immesso sul mercato ma anche dalla struttura gestionale dell'azienda.

Nel nostro Paese, le imprese sono gestite prevalentemente e in via diretta dagli imprenditori stessi, che spesso, per ragioni culturali, limitano, e in alcuni casi escludono, la presenza in azienda di *manager* che sappiano organizzarla con metodo, guidarla con coerenza e darle una chiara strategia competitiva.

Occorre tener presente, poi, che le banche, per via delle nuove regole dettate dal Comitato di Basilea, per rispondere a più stringenti normative per l'assunzione di rischio, basano le istruttorie di finanziamento

delle imprese non più e non solo sull'analisi dei parametri economico-finanziari, ma anche sulla valutazione di indici di *performance*, su strategie e programmi di attività future. E su questo punto, proprio per la mancanza di capacità manageriali, le imprese italiane scontano un'inadeguatezza degli strumenti di controllo realmente abissali rispetto ai competitori europei, presentando modalità di *governance* raramente efficienti ed efficaci.

Le nostre imprese, pertanto, per continuare a competere sul mercato globale dovranno dotarsi con urgenza di *vision* imprenditoriale, di *manager* qualificati che sappiano tradurre la *vision*, nonché di conoscenze idonee a penetrare il rinnovato mercato dei capitali. Senza lo sviluppo contemporaneo di questi elementi strategici, difficilmente esse potranno sopravvivere in un contesto economico altamente competitivo e selettivo.

Nel merito, il presente disegno di legge reca misure volte a promuovere lo sviluppo di un nuovo modello di *governance* delle nostre imprese. In particolare, si prevedono agevolazioni fiscali e contributive a favore degli imprenditori che scelgono di affidare, anche in via temporanea, la gestione dell'impresa a *manager* o a consulenti di direzione altamente qualificati e in grado di usare i più moderni strumenti e le più avanzate metodologie gestionali per aumentare la produttività e la forza delle imprese nelle quali sono occupati. Si tratta di una semplice iniziativa già sperimentata con successo in altri Paesi, dove la presenza di questi servizi manageriali contribuisce alla costante innovazione delle prassi manageriali nei contesti imprenditoriali medio-piccoli

maggiormente esposti alla competizione internazionale.

In particolare, all'articolo 1 sono definite le finalità del presente provvedimento, che sono quelle di consentire all'impresa di ottenere alcune agevolazioni fiscali e contributive in caso di assunzione di un *manager* qualificato a tempo determinato.

L'articolo 2 definisce le diverse tipologie di *manager*, denominati «facilitatori», cui si applica la normativa proposta.

L'articolo 3 identifica i particolari requisiti che il facilitatore deve possedere per poter esercitare la sua opera, consentendo all'azienda di ottenere gli sgravi contributivi e previdenziali previsti.

L'articolo 4 stabilisce che beneficiari della normativa saranno soltanto le piccole e medie imprese, come definite in base ai parametri dimensionali vigenti.

L'articolo 5 chiarisce che l'utilizzo del facilitatore è ammesso solo per processi gestionali innovativi o per il ricambio generazionale dell'impresa.

L'articolo 6 prevede le modalità per l'applicazione dei benefici.

L'articolo 7 valuta l'onere per lo Stato in 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015, in termini di minori entrate fiscali e di maggiori oneri previdenziali figurativi, e provvede alla relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e agevolazioni)

1. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, *manager* o consulenti di direzione, di seguito denominati «facilitatori», nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del facilitatore;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

2. I contratti di assunzione di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

3. Ai facilitatori sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per «*manager*» si intende un professionista qualificato, cui è affidata dalla proprietà la gestione di tutta l'azienda o di

una struttura o funzione, ovvero l'attuazione di un progetto concordato.

2. Il contratto di assunzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

3. Per «consulente di direzione» si intende un professionista che consiglia l'azienda cliente, propone soluzioni o modelli di sviluppo e la assiste nell'implementazione delle soluzioni.

Art. 3.

(Requisiti del facilitatore)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il facilitatore deve avere comunque esercitato le funzioni professionali per almeno cinque anni, dimostrabili per mezzo di un'attestazione, anche qualitativa, rilasciata da una associazione professionale censita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ovvero da un organismo indipendente, purché redatta sulla base delle norme tecniche UNI, EN o ISO.

2. Per godere dei benefici della presente legge, l'azienda deve dichiarare che il facilitatore non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'azienda medesima o con aziende ad essa comunque collegate, né essere familiare del titolare o dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.

3. Il facilitatore non deve aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.

Art. 4.

(Beneficiari)

1. Usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie

imprese rispondenti ai parametri dimensionali di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, a condizione che:

a) abbiano uno stato patrimoniale e un bilancio aziendale in attivo e certificato;

b) rispettino le condizioni di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Operazioni ammissibili)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 6.

(Modalità applicative)

1. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione di facilitatori rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui all'articolo 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello

dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 1 e 2 e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e fino all'anno 2015, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno

2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità sono disposte la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessaria a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.